

NUOVA LEGGE SUL SALARIO MINIMO  
(Messaggio e Rapporto n. 7452)  
TABELLA EMENDAMENTI

<b>ARTICOLI 1 e 2 NESSUN EMENDAMENTO</b>		
<b>ARTICOLO 3</b>		
<b>TESTO DEL RAPPORTO</b>		
<p>1La legge non si applica:</p> <p>a) agli apprendisti e alle apprendiste;</p> <p>b) ai lavoratori e alle lavoratrici con meno di diciotto anni di età nel caso di lavori leggeri ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro del 28 settembre 2007;</p> <p>c) ai giovani e alle giovani alla pari;</p> <p>d) alle persone in stage e in formazione, purché quest'ultima sfoci in un certificato ufficiale riconosciuto;</p> <p>e) alle persone la cui capacità lavorativa è ridotta e riconosciuta da un'assicurazione sociale e/o dall'assistenza sociale;</p> <p>f) alle persone occupate in un'azienda familiare secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL);</p> <p>g) al personale occupato nell'ambito di misure a carattere sociale finanziate dall'ente pubblico;</p> <p>h) al personale occupato in un'azienda agricola secondo l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL1);</p> <p>i) ai rapporti di lavoro per i quali è in vigore un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o che fissa un salario minimo obbligatorio.</p>		
<b>Articolo 3 cpv. 1 let. a)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 1 MPS	Osservazioni
1La legge non si applica: a) agli apprendisti e alle apprendiste;	1La legge non si applica: <del>a) agli apprendisti e alle apprendiste;</del>	Se emendamento n. 1 MPS non è accolto cade emendamento n. 8 MPS all'art. 4 cpv. 1-seconda frase
<b>Articolo 3 cpv. 1 let. b)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 2 MPS	Osservazioni
1La legge non si applica: b) ai lavoratori e alle lavoratrici con meno di diciotto anni di età nel caso di lavori leggeri ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro del 28 settembre 2007;	1La legge non si applica: b) ai lavoratori e alle lavoratrici con meno di <del>diciotto</del> sedici anni di età nel caso di lavori leggeri ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro del 28 settembre 2007;	
<b>Articolo 3 cpv. 1 let. d)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 3 MPS	Osservazioni
1La legge non si applica: d) alle persone in stage e in formazione, purché quest'ultima sfoci in un certificato ufficiale riconosciuto;	1La legge non si applica: <del>d) alle persone in stage e in formazione, purché quest'ultima sfoci in un certificato ufficiale riconosciuto;</del>	
<b>Articolo 3 cpv. 1 let. e)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 4 MPS	Osservazioni
1La legge non si applica: e) alle persone la cui capacità lavorativa è ridotta e riconosciuta da un'assicurazione sociale e/o dall'assistenza sociale;	1La legge non si applica: <del>e) alle persone la cui capacità lavorativa è ridotta e riconosciuta da un'assicurazione sociale e/o dall'assistenza sociale;</del>	

<b>Articolo 3 cpv. 1 let. g)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 5 MPS	Osservazioni
1La legge non si applica: g) al personale occupato nell'ambito di misure a carattere sociale finanziate dall'ente pubblico;	1La legge non si applica: g) <del>al personale occupato nell'ambito di misure a carattere sociale finanziate dall'ente pubblico;</del>	
<b>Articolo 3 cpv. 1 let. i)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 6 MPS	Osservazioni
1La legge non si applica: g i) ai rapporti di lavoro per i quali è in vigore un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o che fissa un salario minimo obbligatorio.	1La legge non si applica: i) ai rapporti di lavoro per i quali è in vigore un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o che fissa un salario minimo obbligatorio <b>il cui importo risulta pari o superiore a quanto indicato nell'articolo 4 della presente legge..</b>	
<b>ARTICOLO 4</b>		
<b>TESTO DEL RAPPORTO</b>		
<p><sup>1</sup> Il salario minimo orario lordo è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.75 franchi e una soglia superiore di 20.25 franchi, secondo le scadenze di attuazione previste dall'art. 11 della presente legge, riservato l'art. 11 cpv. 4. Il salario minimo viene aggiornato annualmente secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.</p> <p><sup>2</sup> Il salario minimo orario lordo per settore economico a livello cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale per settore economico. In ogni caso è compreso tra la soglia inferiore e la soglia superiore.</p> <p><sup>3</sup> Il Consiglio di Stato fissa all'inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario lordo di riferimento per settore economico secondo i parametri di cui al cpv. 2 in relazione all'evoluzione della mediana salariale nazionale e del rincaro.</p>		
<b>Articolo 4</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 7 MPS	Osservazioni
<sup>1</sup> Il salario minimo orario lordo è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.75 franchi e una soglia superiore di 20.25 franchi, secondo le scadenze di attuazione previste dall'art. 11 della presente legge, riservato l'art. 11 cpv. 4.	<sup>1</sup> Il salario minimo orario lordo è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di <b>19.75 24.00</b> franchi e una soglia superiore di <b>20.25 24.50</b> franchi, <del>secondo le scadenze di attuazione previste dall'art. 11 della presente legge, riservato l'art. 11 cpv. 4.</del>	Emendamento da votare per primo (prima dell'emendamento 1 PLR).  Se è respinto l'emendamento cade di conseguenza l'emendamento 11 MPS.
Testo del rapporto	Emendamento 1 PLR	Osservazioni
<sup>1</sup> Il salario minimo orario lordo è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.75 franchi e una soglia superiore di 20.25 franchi, secondo le scadenze di attuazione previste dall'art. 11 della presente legge, riservato l'art. 11 cpv. 4. Il salario minimo viene aggiornato annualmente	<sup>1</sup> Il salario minimo orario lordo è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di <b>19.75 20.00</b> franchi e una soglia superiore di <b>20.25 20.50</b> franchi, secondo le <del>scadenze di attuazione previste dall'art. 11 della presente legge, riservate</del> <b>l'art. 11 cpv. 4.</b> <del>fasi di attuazione e l'esame di valutazione dell'impatto previste ai capoversi 4, 5, 6 e 7.</del> <b>Il salario minimo viene aggiornato</b>	Gli emendamenti PLR all'art. 4 sono da votare in blocco.  Tutto ciò che segue nella tabella è nell'ipotesi che

<p><i>secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.</i></p> <p><sup>2</sup>Il salario minimo orario lordo per settore economico a livello cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale per settore economico. In ogni caso è compreso tra la soglia inferiore e la soglia superiore.</p> <p><sup>3</sup>Il Consiglio di Stato fissa all'inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario lordo di riferimento per settore economico secondo i parametri di cui al cpv. 2 in relazione all'evoluzione della mediana salariale nazionale e del rincaro.</p>	<p><del>annualmente secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.</del></p> <p><sup>2</sup>Il salario minimo orario lordo per settore economico a livello cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale per settore economico. In ogni caso è compreso tra la soglia inferiore e la soglia superiore.</p> <p><sup>3</sup>Il Consiglio di Stato fissa all'inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario lordo di riferimento per settore economico secondo i parametri di cui al cpv. 2 in relazione all'evoluzione della mediana salariale nazionale e del rincaro.</p> <p><i>4 Il raggiungimento della soglia di salario minimo di cui al capoverso 1 avverrà in tre fasi di attuazione secondo le seguenti soglie inferiori e superiori e le seguenti tempistiche, riservati i seguenti cpv. 5, 6 e 7</i></p> <p>a) 19.00 - 19.50 entro il 1. luglio 2021.  b) 19.50 - 20.00 entro il 1. gennaio 2024.  c) 20.00 - 20.50 entro il 1. gennaio 2026.</p> <p><i>5 Il passaggio ad ogni successiva fase di attuazione di cui al cpv. 4 è subordinato alla valutazione da parte del Consiglio di Stato dell'impatto del salario minimo sul mercato del lavoro ticinese in vigore nel periodo precedente che tenga conto in particolare dei seguenti criteri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effetti sui salari in Ticino delle persone residenti;</li> <li>- Effetti sulla sostituzione della manodopera residente da parte di manodopera frontaliera;</li> <li>- Effetti sull'economia ticinese per eventuali ristrutturazioni e perdita di posti di lavoro;</li> <li>- Effetti sulle prestazioni di sicurezza sociale erogate a favore di lavoratori e lavoratrici.</li> </ul> <p><i>6 Il Consiglio di Stato effettua la valutazione dell'impatto di cui al cpv. 5 entro il mese di settembre dell'anno precedente al passaggio della fase di attuazione di cui al cpv. 4 e la prima volta nel mese di settembre 2023 e sottopone un messaggio al Gran Consiglio con i risultati della valutazione. Il Gran Consiglio si esprime entro il 31 dicembre di quell'anno decidendo l'attuazione del passaggio alla soglia successiva o il mantenimento del salario minimo in vigore. Il passaggio alla soglia successiva avverrà solo qualora dalla valutazione</i></p>	<p>l'emendamento venga respinto.</p>
---	---	--------------------------------------

	<p>dell'impatto emergesse che il salario minimo in vigore ha un impatto positivo sui residenti.</p> <p>7 Qualora il Gran Consiglio dovesse decidere di non approvare il passaggio alla fase di attuazione successiva mantenendo il salario minimo in quel momento in vigore, il Consiglio di Stato effettuerà una nuova valutazione dell'impatto secondo i criteri di cui al cpv. 5 precedente posticipando di due anni le fasi di attuazione di cui al cpv. 4, secondo la stessa procedura di cui al cpv. 6.</p>	
<b>Articolo 4 – cpv. 1 – seconda frase (nuova)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 8 MPS	Osservazioni
	<p>Il salario degli apprendisti deve corrispondere ad almeno le seguenti percentuali del salario indicato al cpv 1:</p> <p>a) primo anno d'apprendistato 25%</p> <p>b) secondo anno d'apprendistato 38%</p> <p>c) terzo anno apprendistato 50%</p> <p>d) quarto anno apprendistato 63%</p>	<p>Cade se non è accolto l'emendamento 1 MPS.</p> <p>Se accolto, diventerà la seconda frase dell'art. 4 cpv. 1.</p>
<b>Articolo 4 – cpv. 1 – seconda frase</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 9 MPS	Osservazioni
<p>Il salario minimo viene aggiornato annualmente secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.</p>	<p>Il salario minimo viene aggiornato annualmente secondo <del>l'indice nazionale dei prezzi al consumo</del> un indice misto composto dall'indice nazionale dei prezzi al consumo (mese di dicembre) e dall'aumento annuale del premio medio di cassa malati del Canton Ticino.</p>	<p>Votazione eventuale. L'emendamento che raggiunge il maggior numero di voti viene posto in votazione finale (art.147 LGC)</p>
	<p>Emendamento 1 I VERDI</p> <p>Il salario minimo viene aggiornato annualmente secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo, ritenuto che le soglie previste dalla legge non possono in ogni caso essere adeguate al ribasso.</p>	
<b>Articolo 4 – cpv. 1</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 10 MPS	Osservazioni
	<p>Un eventuale variazione negativa dell'indice non incide sull'importo del salario minimo in vigore.</p>	<p>Si vota questo emendamento solo se nella votazione eventuale precedente è stato accolto l'emendamento 9 MPS.</p>

<b>Articolo 4 – cpv. 2 – prima frase</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 11 MPS	Osservazioni
<p><sup>2</sup>Il salario minimo orario lordo per settore economico a livello cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale per settore economico.</p>	<p><sup>2</sup>Il salario minimo orario lordo per settore economico a livello cantonale ammonta al <b>55% 67%</b> della mediana salariale nazionale per settore economico.</p>	<p>Questo emendamento cade se è stato respinto l'emendamento 7 MPS.</p>
<b>Articolo 4 – cpv. 2 – seconda frase</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 12 MPS	Osservazioni
<p>In ogni caso è compreso tra la soglia inferiore e la soglia superiore.</p>	<p>In ogni caso <b>è compreso tra la soglia inferiore e la soglia superiore deve essere superiore alla soglia inferiore.</b></p>	
<b>Articolo 4 – cpv. 3</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 13 MPS	Osservazioni
<p><sup>3</sup>Il Consiglio di Stato fissa all'inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario lordo di riferimento per settore economico secondo i parametri di cui al cpv. 2 in relazione all'evoluzione della mediana salariale nazionale e del rincaro.</p>	<p><sup>3</sup>Il Consiglio di Stato fissa all'inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario lordo di riferimento per settore economico secondo i parametri di cui al cpv. 2 in relazione all'evoluzione della mediana salariale nazionale <b>e del rincaro. e del rincaro indicato al cpv. 1</b></p>	
<b>ARTICOLO 5</b>		
<b>TESTO DEL RAPPORTO</b>		
<p>La Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone (in seguito Commissione) fissa annualmente gli obiettivi e le priorità in materia di controlli sul salario minimo.</p>		
<b>Articolo 5 (in caso di accoglimento dell'emendamento n. 15 MPS questo diventerà cpv. 1)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 14 MPS	Osservazioni
<p>La Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone (in seguito Commissione) fissa annualmente gli obiettivi e le priorità in materia di controlli sul salario minimo.</p>	<p><del>1La Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone (in seguito Commissione) fissa annualmente gli obiettivi e le priorità in materia di controlli sul salario minimo. Annualmente dovranno essere controllati almeno il 33 % dei posti di lavoro presenti sul territorio cantonale.</del></p>	
<b>Articolo 5 cpv. 2 (nuovo)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 15 MPS	Osservazioni
	<p><b>2 Nei primi due anni dall'introduzione della presente legge dovrà essere controllato il 100% dei posti di lavoro occupati da personale femminile.</b></p>	

## ARTICOLO 6

### TESTO DEL RAPPORTO

- <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato designa l'organo di controllo competente per verificare il rispetto della legge e per sanzionare le violazioni.
- <sup>2</sup>Il datore o la datrice di lavoro deve mettere a disposizione dell'organo di controllo, su richiesta, tutte le informazioni e tutti i documenti che provano l'osservanza del salario minimo.
- <sup>3</sup>Se i documenti necessari non ci sono o non sono più disponibili, il datore o la datrice di lavoro deve dimostrare l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fornire la prova di non aver alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi.
- <sup>4</sup>Il datore o la datrice di lavoro deve accordare in ogni momento all'autorità competente il libero accesso al luogo di lavoro e ai locali amministrativi.

### Articolo 6 cpv. 1

Testo del rapporto	Emendamento 16 MPS	Osservazioni
<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato designa l'organo di controllo competente per verificare il rispetto della legge e per sanzionare le violazioni.	<del><i>1Il Consiglio di Stato designa l'organo di controllo competente per verificare il rispetto della legge e per sanzionare le violazioni. L'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro è competente per verificare il rispetto della legge e per sanzionare le violazioni.</i></del>	

## ARTICOLO 7

### TESTO DEL RAPPORTO

- <sup>1</sup>L'autorità cantonale competente può per infrazioni alla presente legge o alle disposizioni di applicazione pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a 30'000 franchi.
- <sup>2</sup>La sanzione amministrativa è proporzionale all'importo risparmiato dai datori o dalle datrici di lavoro ed ammonta al 160% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato. In caso di comprovata integrazione salariale retroattiva la sanzione può essere ridotta fino al 50% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato.
- <sup>3</sup>È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

### Articolo 7 cpv. 1

Testo del rapporto	Emendamento 1 PIÙ DONNE	Osservazioni
<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente può per infrazioni alla presente legge o alle disposizioni di applicazione pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a 30'000 franchi.	<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente può per infrazioni alla presente legge o alle disposizioni di applicazione pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a <del>30'000</del> 60'000 franchi.	

### Articolo 7 cpv. 2

Testo del rapporto	Emendamento 17 MPS	Osservazioni
<sup>2</sup> La sanzione amministrativa è proporzionale all'importo risparmiato dai datori o dalle datrici di lavoro ed ammonta al 160% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato. In caso di comprovata integrazione salariale retroattiva la	<del><i>2La sanzione amministrativa è proporzionale all'importo risparmiato dai datori o dalle datrici di lavoro ed ammonta al 160% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato. In caso di comprovata integrazione salariale retroattiva la</i></del>	La frase in rosso è contraria al diritto federale (v. emendamento 3 Più donne).

<p>sanzione può essere ridotta fino al 50% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato</p>	<p><del>sanzione può essere ridotta fino al 50% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato. I datori o le datrici di lavoro devono versare ai dipendenti la differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato. L'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro informa tutti i dipendenti delle violazioni commesse dal datore o dalla datrice di lavoro e della sanzione inflitta.</del></p>	
---	--	--

<b>Articolo 7 cpv. 3 (nuovo)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 2 PIÙ DONNE	Osservazioni
	<p>L'autorità cantonale competente può addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti i costi dei controlli.</p>	

<b>Articolo 7 cpv. 4 (nuovo)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 3 PIÙ DONNE	Osservazioni
	<p>Non appena ha accertato un'infrazione alla presente legge o alle disposizioni di applicazione, l'autorità cantonale competente informa i/le dipendenti del fatto che hanno percepito un salario inferiore a quanto dovuto secondo la presente legge.</p>	<p>L'emendamento è contrario al diritto federale.</p>

<b>Articolo 7 cpv. 5 (nuovo)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 4 PIÙ DONNE	Osservazioni
	<p>È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).</p>	<p>Diventa cpv. 4 qualora l'emendamento n. 3 Più Donne fosse respinto</p>

## ARTICOLO 8

<p><b>TESTO DEL RAPPORTO</b></p> <p><sup>1</sup>Chiunque:</p> <p>a) viola sistematicamente e per fine di lucro la presente legge o le disposizioni di applicazione;</p> <p>b) in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false, si oppone al controllo dell'autorità competente o lo impedisce in altro modo;</p> <p>è punito con una multa fino a 40'000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.</p> <p><sup>2</sup>La multa di cui al capoverso 1 lettera a) è proporzionale all'importo risparmiato dai datori o dalle datrici di lavoro ed ammonta al 160% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato. In caso di comprovata integrazione salariale retroattiva la multa può essere ridotta fino al 50% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato.</p> <p><sup>3</sup>È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.</p>
---

<b>Articolo 8 cpv. 2</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 18 MPS	Osservazioni
<p><sup>2</sup>La multa di cui al capoverso 1 lettera a) è proporzionale all'importo risparmiato dai datori o dalle datrici di lavoro ed ammonta al 160% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato. In caso di comprovata integrazione salariale retroattiva la multa può essere ridotta fino al 50% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato.</p>	<p><i>2La multa di cui al capoverso 1 lettera a) è proporzionale all'importo risparmiato dai datori o dalle datrici di lavoro ed ammonta al 160% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato. <del>In caso di comprovata integrazione salariale retroattiva la sanzione può essere ridotta fino al 50% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato.</del> I datori o le datrici di lavoro devono versare ai dipendenti la differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato. <b>L'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro informa tutti i dipendenti delle violazioni commesse dal datore o dalla datrice di lavoro e della sanzione inflitta.</b></i></p>	<p>La frase in rosso è contraria al diritto federale (v. emendamento 3 Più donne).</p>

## ARTICOLO 9

<b>TESTO DEL RAPPORTO</b>
<p>Dopo un periodo di 4 anni la Commissione valuterà la strategia di controllo e l'adeguatezza delle risorse a disposizione dell'organo di controllo, tenuto anche conto delle possibilità concesse dalla legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro del 25 settembre 2016 e dell'andamento del mercato del lavoro stesso.</p>

<b>Articolo 9</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 19 MPS	Osservazioni
<p>Dopo un periodo di 4 anni la Commissione valuterà la strategia di controllo e l'adeguatezza delle risorse a disposizione dell'organo di controllo, tenuto anche conto delle possibilità concesse dalla legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro del 25 settembre 2016 e dell'andamento del mercato del lavoro stesso.</p> <p>caso di comprovata integrazione salariale retroattiva la multa può essere ridotta fino al 50% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato.</p>	<p><del>Dopo un periodo di 4 anni la Commissione valuterà la strategia di controllo e l'adeguatezza delle risorse a disposizione dell'organo di controllo, tenuto anche conto delle possibilità concesse dalla legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro del 25 settembre 2016 e dell'andamento del mercato del lavoro stesso.</del> Si propone lo stralcio</p>	<p>Da votare solo se è stato accolto l'emendamento 16 MPS.</p> <p>Se accolto cambia la numerazione degli articoli successivi</p>

## ARTICOLO 10

### TESTO DEL RAPPORTO

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024, valuta l'impatto dell'introduzione del salario minimo sul mercato del lavoro ticinese e sottopone un Messaggio al Gran Consiglio.

<sup>2</sup>La valutazione deve segnatamente tenere conto dei seguenti elementi:

- effetti sui salari in Ticino;
- effetti sulla sostituzione della manodopera residente da parte di manodopera frontaliera;
- effetti sull'economia ticinese;
- effetti sulle prestazioni di sicurezza sociale erogate a favore di lavoratori o lavoratrici.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può proporre al Gran Consiglio di adattare il salario minimo previsto dal cpv. 1, segnatamente in funzione dell'evoluzione del costo della vita, della congiuntura e della situazione del mercato del lavoro.

### Articolo 10 cpv. 1

Testo del rapporto	Emendamento 20 MPS	Osservazioni
<p><sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024, valuta l'impatto dell'introduzione del salario minimo sul mercato del lavoro ticinese e sottopone un Messaggio al Gran Consiglio.</p>	<p><del>1Il Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024, valuta l'impatto dell'introduzione del salario minimo sul mercato del lavoro ticinese e sottopone un Messaggio al Gran Consiglio.</del> Al fine di permettere una corretta valutazione dell'impatto dell'introduzione del salario minimo sul mercato del lavoro ticinese, il Consiglio di Stato commissiona una valutazione approfondita della situazione antecedente l'introduzione del salario minimo.</p>	

### Articolo 10 cpv. 2

Testo del rapporto	Emendamento 21 MPS	Osservazioni
<p><sup>2</sup>La valutazione deve segnatamente tenere conto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effetti sui salari in Ticino;</li> <li>- effetti sulla sostituzione della manodopera residente da parte di manodopera frontaliera;</li> <li>- effetti sull'economia ticinese;</li> <li>- effetti sulle prestazioni di sicurezza sociale erogate a favore di lavoratori o lavoratrici.</li> </ul>	<p><del>2La valutazione deve segnatamente tenere conto dei seguenti elementi: - effetti sui salari in Ticino; - effetti sulla sostituzione della manodopera residente da parte di manodopera frontaliera; - effetti sull'economia ticinese; - effetti sulle prestazioni di sicurezza sociale erogate a favore di lavoratori o lavoratrici.</del> La valutazione antecedente l'introduzione del salario minimo deve segnatamente tenere conto dei seguenti elementi:</p> <p>a) evoluzione dei salari in Ticino a partire dal 2008;</p> <p>b) evoluzione dell'occupazione, della disoccupazione e della sottoccupazione utilizzando i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) dal 2010;</p> <p>c) evoluzione del tasso di povertà e rischio di povertà della popolazione in generale, del tasso di povertà delle persone attive occupate dal 2008;</p>	<p>Votazione separata da emendamento 2 I Verdi (non chiedono cose simili)</p>

	<p>d) <i>evoluzione delle prestazioni di sicurezza sociale erogate a favore di lavoratrici o lavoratori dal 2008, includendo una valutazione dell'impatto delle modifiche delle prestazioni di sicurezza sociale decise dal Consiglio di Stato, dal Gran Consiglio o tramite votazione;</i></p> <p>e) <i>impatto della Riforma II della fiscalità delle imprese e delle riforme cantonali riguardanti la fiscalità sui salari.</i></p>	
	<p><b>Emendamento 2 I VERDI</b></p>	
	<p><sup>2</sup>La valutazione deve segnatamente tenere conto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effetti sui salari in Ticino;</li> <li>- effetti sulla sostituzione della manodopera residente da parte di manodopera frontaliera;</li> <li>- effetti sull'economia ticinese;</li> <li>- effetti sulle prestazioni di sicurezza sociale erogate a favore di lavoratori o</li> <li>- lavoratrici.</li> <li>- <b>effetti sull'occupazione, in particolare giovanile</b></li> <li>- <b>modifica dei parametri delle prestazioni complementari AVS/AI</b></li> </ul>	

### Articolo 10 cpv. 3

Testo del rapporto	Emendamento 22 MPS	Osservazioni
<p><sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può proporre al Gran Consiglio di adattare il salario minimo previsto dal cpv. 1, segnatamente in funzione dell'evoluzione del costo della vita, della congiuntura e della situazione del mercato del lavoro.</p>	<p><del>3Il Consiglio di Stato può proporre al Gran Consiglio di adattare il salario minimo previsto dal cpv. 1, segnatamente in funzione dell'evoluzione del costo della vita, della congiuntura e della situazione del mercato del lavoro. Le eventuali valutazioni sull'impatto dell'introduzione del salario minimo dovranno comprendere gli stessi punti della valutazione antecedente all'introduzione del salario minimo.</del></p>	<p>Votazione eventuale. l'emendamento che raggiunge il maggior numero di voti viene posto in votazione finale (art.147 LGC)</p>
	<p><b>Emendamento 3 I VERDI</b></p> <p><del>3Il Consiglio di Stato può proporre al Gran Consiglio di adattare il salario minimo previsto dall'art. 4 cpv. 1, segnatamente in funzione dell'evoluzione del costo della vita, della congiuntura e della situazione del mercato del lavoro.</del> <b>dei parametri di calcolo delle prestazioni complementari AVS/AI.</b></p>	<p>NB. art. 10 cpv. 3 del disegno di legge di cui al rapporto si rinvia al cpv. 1 che non può corrispondere all'art. 10 ma verosimilmente all'art. 4</p>

<b>Articolo 10 cpv. 4 (nuovo)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 1 UDC	Osservazioni
	<i><sup>4</sup>Il Consiglio di Stato entro il 31 dicembre 2020 presenta la Legge di applicazione degli articoli Costituzionali 4, 14, 49 e 50 riguardanti l'attuazione dell'iniziativa "Prima i nostri" così come accettata dal Popolo.</i>	Se è respinto cade l'emendamento all'art. 11 cpv. 5
<b>ARTICOLO 11</b>		
<b>TESTO DEL RAPPORTO</b>		
<p><sup>1</sup> I contratti che disciplinano i rapporti di lavoro devono essere adeguati entro le scadenze dei successivi capoversi.</p> <p><sup>2</sup> Entro il 31 dicembre 2021 il salario minimo orario lordo deve essere compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.00 franchi e una soglia superiore di 19.50 franchi.</p> <p><sup>3</sup> Entro il 31 dicembre 2023 il salario minimo orario lordo deve essere compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.50 franchi e una soglia superiore di 20.00 franchi.</p> <p><sup>4</sup> Entro il 31 dicembre 2024 il Gran Consiglio si pronuncia sul Messaggio di cui all'art. 10 della presente legge, ritenuto che potrà decidere di mantenere per un ulteriore anno il salario minimo nell'intervallo dell'art. 11 cpv. 3 se dalla valutazione sarà emerso che l'introduzione del salario minimo ha avuto effetti negativi per i salari in Ticino e per l'economia ticinese. Scaduto tale anno il Gran Consiglio dovrà nuovamente pronunciarsi in merito.</p>		
<b>Articolo 11 cpv. 1</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 23 MPS	Osservazioni
<sup>1</sup> I contratti che disciplinano i rapporti di lavoro devono essere adeguati entro le scadenze dei successivi capoversi.	<i>11 contratti che disciplinano i rapporti di lavoro devono essere adeguati al salario minimo indicato all'articolo 4 entro il 1° luglio 2020. <del>entro le scadenze dei successivi capoversi.</del></i>	Se accolto cadono automaticamente i cpv. 2, 3 e 4 (quindi accolto automaticamente E24 di MPS).
<b>Articolo 11 cpv. 2, 3 e 4</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 24 MPS	Osservazioni
<p><sup>2</sup> Entro il 31 dicembre 2021 il salario minimo orario lordo deve essere compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.00 franchi e una soglia superiore di 19.50 franchi.</p> <p><sup>3</sup> Entro il 31 dicembre 2023 il salario minimo orario lordo deve essere compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.50 franchi e una soglia superiore di 20.00 franchi.</p> <p><sup>4</sup> Entro il 31 dicembre 2024 il Gran Consiglio si pronuncia sul Messaggio di cui all'art. 10 della presente legge, ritenuto che potrà decidere di mantenere per un ulteriore anno il salario minimo nell'intervallo dell'art. 11 cpv. 3 se dalla valutazione sarà emerso che l'introduzione del salario minimo ha avuto effetti negativi per i salari in Ticino e per l'economia ticinese. Scaduto tale anno il Gran Consiglio dovrà nuovamente pronunciarsi in merito.</p>	<p><del><sup>2</sup> Entro il 31 dicembre 2021 il salario minimo orario lordo deve essere compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.00 franchi e una soglia superiore di 19.50 franchi.</del></p> <p><del><sup>3</sup> Entro il 31 dicembre 2023 il salario minimo orario lordo deve essere compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.50 franchi e una soglia superiore di 20.00 franchi.</del></p> <p><del><sup>4</sup> Entro il 31 dicembre 2024 il Gran Consiglio si pronuncia sul Messaggio di cui all'art. 10 della presente legge, ritenuto che potrà decidere di mantenere per un ulteriore anno il salario minimo nell'intervallo dell'art. 11 cpv. 3 se dalla valutazione sarà emerso che l'introduzione del salario minimo ha avuto effetti negativi per i salari in Ticino e per l'economia ticinese. Scaduto tale anno il Gran Consiglio dovrà nuovamente pronunciarsi in merito.</del></p>	Se l'emendamento 23 non è accolto, l'emendamento 24 MPS cade (non avrebbe senso).

<b>Articolo 11 cpv. 4 (nuovo)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 4 I VERDI	Osservazioni
	<i>Entro il 31 dicembre 2024 il salario minimo orario lordo deve essere compreso in un intervallo tra una soglia di 19.75 franchi e una soglia superiore di 20.25 franchi.</i>	
<b>Articolo 11 cpv. 5 (nuovo)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 2 UDC	Osservazioni
	<sup>9</sup> <i>Entro il 31 dicembre 2021 il Gran Consiglio vota la Legge di applicazione di "Prima i nostri" così come da art. 10 cpv. 4.</i>	Se emendamento 1 UDC all'art. 10 cpv. 4 è stato respinto, l'emendamento 2 UDC all'art. 11 cpv. 5 cade.
<b>Articolo 11 cpv. 5 (nuovo)</b>		
Testo del rapporto	Emendamento 5 I VERDI	Osservazioni
	<p><b><u>Variante maggioranza 2/3</u></b></p> <p><i>Entro il 31 dicembre 2024 il salario minimo orario lordo deve essere quello dell'art. 4 cpv. 1, salvo che il Gran Consiglio, per decisione <b>dei 2/3 dei presenti</b>, decida di mantenere al massimo per un ulteriore anno il salario minimo nell'intervallo dell'art. 11 cpv. 3** se dall'esame di impatto di cui all'art. 10 sarà emerso che l'introduzione del salario minimo ha avuto effetti comprovati negativi per i salari in Ticino e per l'economia ticinese."</i></p> <p><b><u>Variante Maggioranza assoluta</u></b></p> <p><i>Entro il 31 dicembre 2024 il salario minimo orario lordo deve essere quello dell'art. 4 cpv. 1, salvo che il Gran Consiglio, per decisione <b>della maggioranza assoluta dei suoi membri</b>, decida di mantenere al massimo per un ulteriore anno il salario minimo nell'intervallo dell'art. 11 cpv. 3 se dall'esame di impatto di cui all'art. 10** sarà emerso che l'introduzione del salario minimo ha avuto effetti comprovati negativi per i salari in Ticino e per l'economia ticinese.</i></p>	<p>Votazione eventuale.</p> <p>L'emendamento che raggiunge il maggior numero di voti viene posto in votazione finale (art. 147 LGC).</p>

## ARTICOLO 12

### TESTO DEL RAPPORTO

Entro tre mesi dall'adozione della presente legge il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un Messaggio di eventuale adeguamento di norme in materia di prestazioni sociali in modo che dall'introduzione del salario minimo non derivi per i lavoratori o le lavoratrici una riduzione di prestazioni sociali superiore all'aumento di salario.

### Articolo 12

Testo del rapporto	Emendamento 6 I Verdi	Osservazioni
Entro tre mesi dall'adozione della presente legge il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un Messaggio di eventuale adeguamento di norme in materia di prestazioni sociali in modo che dall'introduzione del salario minimo non derivi per i lavoratori o le lavoratrici una riduzione di prestazioni sociali superiore all'aumento di salario.	Entro <b>tre nove</b> mesi dall'adozione della presente legge il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un Messaggio di eventuale adeguamento di norme in materia di prestazioni sociali in modo che dall'introduzione del salario minimo non derivi per i lavoratori o le lavoratrici una riduzione di prestazioni sociali superiore all'aumento di salario.	

## ARTICOLO 13 NESSUN EMENDAMENTO